

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata**

Art. 519 Tempo del pignoramento.

Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi né fuori delle ore indicate nell'[articolo 147](#), salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.

Note

Lo spostamento di competenza al giudice di pace, introdotto dal D.Lgs. 116/2017, opererà a decorrere dal 31 ottobre 2021, cioè da quando i nuovi giudici onorari avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all'interno dell'ufficio per il processo.